



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2023, proposto da

Valentyna Moiseikina, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Lanotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta Guastalla, n.10;

*contro*

Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Milano, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- del provvedimento AP0000/25/2023 del 26.05.23, adottato da Aler Milano, di variazione della posizione della ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito delle attività di verifica e controllo ex art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017;

- del Provvedimento AP0300/74/2023 del 13.07.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di autotutela avverso la variazione del punteggio ISBAR nella graduatoria della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 6060 - Piano 2022, ID 4332611.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare non sia suscettibile di positivo apprezzamento per difetto del requisito del *periculum in mora*, non sussistendo, allo stato, alcun pregiudizio grave e irreparabile conseguente all'esecuzione del provvedimento gravato, atteso che la ricorrente risiede con la figlia presso l'alloggio assegnato a quest'ultima;

Ritenuto, in disparte un eventuale profilo di inammissibilità del gravame in relazione alla regolare instaurazione del contraddittorio, di autorizzare comunque la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a., espressamente richiesta in calce al ricorso a fronte dell'elevato numero di controinteressati, come tali potendosi identificare tutti i soggetti che precedono la ricorrente nella graduatoria dell'avviso 6060 - Piano 2022 e che potrebbero essere scavalcati in caso di accoglimento, laddove fosse rideterminato in aumento ovvero ripristinato, anche solo parzialmente, il punteggio alla stessa attribuito;

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, con l'indicazione del punteggio riconosciuto alla ricorrente dall'amministrazione (pari a 17,926 punti) e di quello cui la stessa ambisce (pari a 34,926 punti);
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'avviso pubblico n. 6060 – Piano anno 2022;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), così pronunciando:

- respinge l'istanza cautelare;
- accoglie la richiesta di notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 marzo 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Caccamo**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

**Avv. LUCA LANOTTE**  
**20122 Milano – P.tta Guastalla n.10**  
**Tel. 02/55.18.03.59 – Fax. 02/55.18.80.65**  
**E – MAIL: [lc.lanotte@gmail.com](mailto:lc.lanotte@gmail.com)**  
**PEC: [luca.lanotte@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.lanotte@milano.pecavvocati.it)**

Io sottoscritto Avvocato Luca Lanotte, c.f. LNTLCU90M31F205C – con studio in Milano,  
Piazzetta Guastalla n. 10, **PEC: [luca.lanotte@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.lanotte@milano.pecavvocati.it)** e **FAX: 02/55188065**,

**ATTESTA**

che il presente atto è conforme all'originale presente nel fascicolo digitale n. 1512/2023  
TAR Lombardia – Milano – sez.IV - dal quale è stato estratto.

Milano, 18.09.2023

Avv. Luca Lanotte

**STUDIO LEGALE LANOTTE**